

PRESENTAZIONE

Da anni la Regione del Veneto è impegnata attivamente nella promozione della rete integrata dei servizi e delle opportunità per le persone con disabilità, con l'obiettivo di tutelare la dignità, di migliorare costantemente la qualità della vita, di favorire lo sviluppo dell'autonomia, di garantire il diritto allo studio e il pieno diritto di cittadinanza.

In questo quadro l'esperienza di integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità è, nella regione, una realtà ormai consolidata e irreversibile.

Fin dagli anni '70, in Italia, a differenza di altri paesi europei, in cui le scelte sono orientate verso una scolarizzazione separata degli alunni con disabilità, nel migliore dei casi accorpata in una classe inserita in un plesso scolastico, le politiche di integrazione scolastica hanno previsto l'inserimento e l'integrazione generalizzata degli alunni con disabilità nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado.

Questo approccio ha portato ad una modifica radicale nelle modalità di risposta ai problemi posti dalla disabilità, considerata prima, come una malattia da "recuperare" in apposite strutture, e attualmente pensata come valore della persona, risorsa e opportunità, per fare scuola, introdurre metodologie innovative ed attivare processi di parità di sviluppo umano e sociale.

I cambiamenti culturali e sociali hanno portato all'affermazione della diversità come risorsa da valorizzare in tutti i contesti sociali a partire dalla scuola.

Oggi in un contesto storico che vede la scuola attraversata da un processo di cambiamento e di trasformazione culturale, organizzativa e gestionale, vi è il rischio di minimizzare gli obiettivi di integrazione educativa e formativa delle persone con disabilità a dodici anni dall'approvazione della Legge 05/02/1992 n° 104/92, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Indagare sull'efficacia degli strumenti proposti, sul grado e le modalità di attuazione delle indicazioni della Legge quadro, appare quindi necessario per promuovere la continuità e migliorare la qualità del servizio nei prossimi anni.

La messa in comune nonché il confronto di conoscenze in merito alle realizzazioni nell'ambito delle politiche a favore delle persone con disabilità, sono un'ottima opportunità di stimolo che invita a riflettere su quanto già operato e soprattutto su quanto è necessario operare nell'immediato e nel futuro.

La conoscenza, infatti, di quanto è in essere nel territorio regionale, permette una maggiore messa a fuoco delle diverse pratiche perseguite a livello locale e contribuisce a mettere in luce l'entità della partecipazione attiva delle persone, la sensibilizzazione dei diversi attori a partire dagli Enti Locali, dalle realtà associative, della cooperazione, del mondo della scuola e quello del lavoro.

Assessore regionale alle Politiche Sociali
Volontariato e Non Profit
Antonio De Poli

PREMESSA

La presente pubblicazione inizia con l'evoluzione storica della normativa sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, focalizzando l'interesse sulle disposizioni della Legge quadro n.104/92 e sulla Circolare regionale n. 33/93.

Nel secondo capitolo vengono presentati i dati statistici dell'indagine territoriale svolta da tutte le Aziende ULSS del Veneto, relativamente a:

- alunni certificati e alunni assistiti, per tipologia di scuola e di disabilità;
- organizzazione del servizio di integrazione scolastica, ore di assistenza erogate, numero e qualifica degli operatori.

Il terzo capitolo relativo alle politiche sviluppate a livello territoriale fa il punto su:

- attuazione della normativa a livello territoriale;
- procedure per l'assegnazione del personale di assistenza.

I processi di integrazione scolastica sono rappresentati nell'ottica del sistema integrato dei servizi socio-sanitari.

E' auspicabile in un secondo momento che tali processi vengano analizzati anche dal versante delle istituzioni scolastiche tenendo conto della riforma in atto.

Osservatorio Regionale Handicap
Responsabile
Francesca Succu

INDICE

1. LA NORMATIVA

- 1.1. Principali riferimenti normativi - Storia e fondamenti della normativa sull'integrazione scolastica.....pag.1
- 1.2. La Legge quadro n.104/92 e la Circolare Regionale n.33/93.....pag.5
 - 1.2.1. Principi generali della L.104/92.....pag.6
 - 1.2.2. L.104/92: le procedure applicative.....pag.7
 - 1.2.3. Gli strumenti.....pag.9
 - 1.2.4. Gruppi di lavoro.....pag.11
 - 1.2.5. Personale che opera nell'ambito scolastico.....pag.19
- 1.3. Autonomia scolastica e decentramento amministrativo...pag.20
- 1.4. Attuazione della normativa a livello territoriale.....pag.21

2. I DATI DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA

- 2.1. Gli alunni certificati.....pag.27
- 2.2. Gli alunni assistiti.....pag.33

3. L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA

- 3.1. Organizzazione e gestione del servizio.....pag.39
- 3.2. Gli operatori.....pag.40
- 3.3. Le procedure per l'assegnazione del personale di assistenza.....pag.42

4. ALLEGATI

- 4.1. Principali riferimenti normativi.....pag.48

1. LA NORMATIVA

1.1 Principali riferimenti normativi - Storia e fondamenti della normativa sull'integrazione scolastica

L'integrazione scolastica in Italia è una esperienza che viene da lontano e che trova il suo fondamento nella Costituzione, articoli 2, 3, 34, 38, in cui si afferma:

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art.34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegno alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato

L'assistenza privata è libera.

L'applicazione dei principi costituzionale fino agli anni '70, ha portato al riconoscimento del diritto all'istruzione degli alunni con disabilità, ma non all'interno della scuola di tutti.

In questi anni il cammino verso la piena integrazione scolastica è segnato da due provvedimenti legislativi: la Legge n. 118/71 (art. 28) e la legge n. 517/77.

Con la Legge 30 marzo 1971, n. 118., art. 28 venivano riconosciuti, per la prima volta, una serie di servizi per rendere effettivo l'accesso all'alunno disabile nella scuola comune *“Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi”*.

Nei casi in cui “*i soggetti erano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali*” non veniva garantito l'accesso. Per quanto riguardava le scuole superiori e universitarie si affermava la necessità di facilitare la frequenza degli invalidi e mutilati civili. Solo con la Sentenza 3 giugno 1987, n. 215 (G.U. 17 giugno 1987, n. 25 - Serie speciale), si dichiarava l'illegittimità costituzionale del riferimento ai soggetti portatori di handicap, in cui si prevede che “*Sarà facilitata*”, anziché disporre che “*E' assicurata*”, la frequenza alle scuole medie superiori. Il comma è stato poi abrogato dall'art. 43, Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Un'altra tappa fondamentale nel percorso di integrazione è stata raggiunta con la Legge 4 agosto 1977, n. 517 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico” che sanciva l'ingresso delle persone con disabilità nella scuola comune elementare e media, con la prestazione di insegnanti specializzati.

Con la stessa si stabiliva infatti:

- di affidare esclusivamente alla scuola il delicato problema dell'integrazione delle persone con disabilità;
- di assicurare “la necessaria integrazione scolastica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno, secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali” condizionando tali interventi però “ai limiti delle relative disponibilità di bilancio”. Quindi, l'assistenza agli alunni disabili non costituiva un obbligo inderogabile, ma un atto

discrezionale, affidato più alla buona volontà che al dovere.

Pur riconoscendo il carattere innovativo della Legge 517/77, non si può fare a meno di affermare che all'atto pratico essa non ha saputo dare una risposta completa ai problemi inerenti all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Con successiva Legge 270/82, art. 12, infatti, si stabiliva che:

- a) il numero di alunni per classe, in cui fossero iscritti alunni in situazione di handicap, non fosse maggiore di 20 nella scuola materna, elementare e media, e di 25 nella scuola superiore;
- b) gli insegnanti per le attività di sostegno venissero nominati, di regola, in rapporto di 1 ogni 4 alunni con handicap. Il “di regola” significava che potevano essere concesse deroghe in organico di fatto con la nomina di supplenti, anche per meno di 4 alunni. Di fatto, si era pervenuti ad un rapporto medio, a livello nazionale, di 1 a 2.

L'art. 40 della Legge 449/97 ha sostituito tale rapporto con quello di 1 posto di sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche, che di fatto corrispondeva quasi al rapporto 1 a 2. Avendo però la media nazionale scostamenti notevoli, in talune province il rapporto medio risultava di 1 a 1, si sono verificati notevoli problemi per insufficiente numero di ore di attività di sostegno.

Nello stesso periodo di emanazione delle Legge 517/77 e Legge 270/82, la Regione del Veneto con Legge regionale n. 46/80 ha previsto di “...promuovere iniziative e

interventi finalizzati all'inserimento e all'integrazione sociale dei cittadini portatori di handicap" favorendone, tra l'altro, "l'inserimento e l'integrazione nella scuola materna e dell'obbligo"(art. 2, lettera b). In particolare all'art. 6 si prevede che "...la Regione eroga contributi alle unità sanitarie locali, che, in accordo con gli organismi scolastici, provvedono a:

- a) assegnazione di personale assistente da utilizzare nell'ambito della scuola;
- b) assegnazione di personale qualificato per la registrazione di testi scolastici per la lettura, la ripetizione e l'insegnamento nell'ambito della famiglia;
- c) ogni altra forma di integrazione educativa atta a facilitare l'inserimento e la permanenza proficua nella scuola di ogni ordine e grado;
- d) promozione di iniziative per la qualificazione e l'aggiornamento del personale di cui alle lett. a) e b)."

1.2 Legge quadro n.104/92 e Circolare Regionale n.33/93

La storia trentennale sopra delineata ha portato, negli anni '90, alla definizione di due tappe fondamentali in materia di diritto allo studio delle persone con disabilità: la Legge quadro 104/92 e la Circolare Regionale n. 33/93.

La Circolare Regionale n. 33/93, i cui lavori di preparazione erano iniziati prima dell'emanazione della Legge n. 104/92 e del D.P.R. 24.2.94, "Indirizzi sull'integrazione scolastica e sociale della persona con handicap", definisce le linee guida in grado di rendere operativi i principi del diritto all'integrazione scolastica della persona con disabilità, identificando: A) Competenza degli Enti, B)

Accordi di programma, C) Personale che opera nell'ambito scolastico.

Nel frattempo con la promulgazione della legge-quadro 104/92 sono stati individuati condizioni e strumenti finalizzati alla piena esigibilità del diritto allo studio in ogni contesto scolastico.

L'integrazione scolastica, sancita come diritto all'art. 1, lettera a) della L.104/92 (*“La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società,...”*), trova negli art. 12, *diritto all'educazione e all'istruzione*, art. 13, *Integrazione scolastica*, art. 14, *modalità di attuazione dell'integrazione*, e art. 15 *gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica*, l'esplicitazione dei principi generali, delle condizioni e degli strumenti per la sua applicazione.

1.2.1 Principi generali della L.104/92

Si garantisce l'inserimento in asili nido di bambini disabili da 0 a 3 anni (art. 12, comma 1)

Si sancisce il pieno diritto allo studio e alla frequenza scolastica nelle sezioni e classi di ogni ordine e grado e nelle università (art. 12, comma 3).

Si precisa che *“L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap”* (art. 12, comma 4).

1.2.2 Legge 104/92: le procedure applicative

Per rendere effettivo il diritto all'istruzione delle persone con disabilità si indicano le procedure da seguire chiamando in causa le principali istituzioni extrascolastiche, in particolare la famiglia e le Aziende ULSS.

“All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali, e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le possibilità di recupero che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata” (art, 12, comma 5).

Per assicurare la collaborazione tra scuola e enti territoriali, la legge introduce il principio della programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio. Nella pratica questa attività programmatoria deve realizzarsi attraverso “accordi di programma” tra organi scolastici, enti locali e Azienda ULSS. *“Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono*

essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate” (art. 13, comma 1, lettera a).

Negli accordi di programma sono considerati interventi prioritari:

- la definizione delle modalità di coordinamento tra i progetti educativo - riabilitativi e di socializzazione predisposti sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;
- l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità di cui all'art. 14 della Legge quadro 104/92;
- la sperimentazione educativa;
- le modalità di effettuazione delle attività extrascolastiche;
- l'individuazione degli istituti ai quali attribuire risorse aggiuntive per iniziative sperimentali;
- la fornitura di attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia dei processi formativi;
- il superamento delle condizioni che possono impedire di fatto la frequenza scolastica degli studenti in situazione di handicap;
- l'autorizzazione e l'aggiornamento del personale necessario all'attuazione dei progetti riabilitativi e formativi;
- la realizzazione delle nuove opere di edilizia scolastica e degli interventi di adeguamento alle esigenze degli studenti disabili;
- l'innovazione e la sperimentazione didattica.

La C. R. 33/93 afferma alla lettera B che “...L'accordo deve essere finalizzato alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di:

- progetti educativi individualizzati che comprendono aspetti riabilitativi e di socializzazione
- forme di integrazione tra attività scolastiche e attività riabilitative e aggregative nel territorio.”

A tale fine viene istituito un gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale (GLIT).

1.2.3 Gli strumenti

Attestazione di alunno in situazione di handicap

“All'individuazione dell'alunno come persona handicappata...provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria e amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni?” (D.P.R. 24.2.94, art. 2, comma 1).

La certificazione rilasciata da uno specialista deve essere corredata dalla diagnosi funzionale.

Per Diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap (D.P.R. 24.2.94, art. 3, comma 1). E' un atto di competenza esclusiva dei servizi specialistici della A.ULSS che tende a mettere in evidenza le aree di potenzialità dei soggetti. *“La diagnosi funzionale deve comportare la descrizione delle seguenti aree: cognitiva, linguistica, relazionale, sensoriale, motorio-prassica e dell'autonomia.”*(Circolare n. 33/93 lettera a, punto 4-c)

La diagnosi funzionale costituisce il presupposto per la compilazione del Profilo Dinamico-Funzionale (P.D.F.).

Il P.D.F. (D.P.R. 24.2.94. art. 4) *“indica...il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni)”*;

“...viene redatto dall'unità multidisciplinare..., dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione... con la collaborazione dei familiari degli alunni”;

“sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale...descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili...”.

Il P.D.F. è lo strumento di raccordo tra le conoscenze dal punto di vista sanitario-riabilitativo e quelle familiari, per individuare obiettivi, attività e modalità del progetto di integrazione scolastica. Viene compilato all'inizio del primo anno di frequenza dell'alunno con disabilità, verificato periodicamente e aggiornato alla conclusione di ogni grado di scuola (D.P.R. 22.2.94, art. 4, comma 4).

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è *“il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo”* (D.P.R. 24.2.94, art 5, comma 1)

“Il P.E.I. tiene presente i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche” (D. P. R.- 24.2.94, art. 5, comma 4).

Il P.E.I. è redatto all'inizio di ogni anno scolastico e verificato ed aggiornato in itinere, di norma con frequenza trimestrale.

1.2.4 Gruppi di lavoro

La normativa vigente prevede quattro tipologie di gruppi di studio e lavoro:

1. il gruppo di lavoro interistituzionale provinciale;
2. il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
3. il gruppo di studio e di lavoro di istituto;
4. il gruppo di lavoro interistituzionale territoriale;

I gruppi di lavoro sono organismi di supporto organizzativo, tecnico e metodologico per la realizzazione degli interventi in materia di integrazione scolastica.

1. Il gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP), costituito presso ogni Provveditorato agli Studi in attuazione della Legge 104/92, art. 15, comma 1.

Il G.L.I.P. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) ha *“compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma..., per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento”* (Legge 104/92, art. 15, comma 3).

GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE

<u>Normativa di riferimento:</u>	<u>Legge 5/02/92 n.104</u> <u>D.M. 122/94</u>
<u>Composizione:</u>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ispettore tecnico (coordinatore) b) Operatore scolastico utilizzato presso il Provveditorato agli Studi (coadiutore del coordinatore) c) Esperti designati dagli Enti Locali d) Esperti delle A.ULSS. (uno con competenze amministrative, l'altro con competenze nell'area diagnostico-riabilitativa) e) Tre Esperti designati dalle Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari
<u>Competenze:</u>	<ul style="list-style-type: none"> a) funzione di consulenza e di proposta al Provveditore agli Studi b) funzione di consulenza alle singole scuole c) funzione di collaborazione con gli Enti Locali e con le A.ULSS per: <ul style="list-style-type: none"> • la conclusione degli Accordi di Programma • la verifica dell'esecuzione degli accordi • l'impostazione e l'attuazione dei P.E.I. • lo svolgimento di qualsiasi altra attività inerente all'integrazione • la stesura di una relazione annuale da inviare al Ministero della P.I. e al Presidente della Giunta Regionale
<u>Autonomia:</u>	è assimilabile a una commissione consultiva, non decisionale
<u>Rapporti con Il Gruppo H:</u>	ha un carattere interistituzionale rappresentativo, mentre il Gruppo H ha una connotazione tecnico-professionale istituzionale
<u>Durata:</u>	triennale

2. Il gruppo di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, (GRUPPO H), è istituito presso il Provveditorato agli Studi.

I gruppi H hanno competenze di carattere istituzionale in ambito scolastico, *“tra le quali in primo luogo l'esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno”* (C.M. 11.4.94, n. 123).

GRUPPO H

<p><u>Normativa di riferimento:</u></p>	<p>C.M. 227/75 e succ. integrazioni D.M. 122/94, art.7; C.M. 123/94</p>
<p><u>Composizione:</u></p>	<p>a) Ispettore tecnico b) Presidi delle Scuole Secondarie di I e II grado c) Docenti esperti delle scuole: materna, elementare, secondaria di I e di II grado d) Docenti e Dirigenti provenienti da corsi nazionali di formazione. e) può avvalersi della collaborazione di: esperti, specialisti, operatori assistenziali, rappresentanti degli Enti Locali, delle famiglie, delle Associazioni</p>
<p><u>Competenze:</u></p>	<p>a) svolge funzioni consultive nei confronti del Provveditore agli Studi in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • educazione speciale • integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole comuni • aggiornamento degli insegnanti in tali materie <p>b) svolge funzioni di servizio, animazione, coordinamento fra scuole e amministrazione scolastica;</p> <p>c) sviluppa attività inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la conoscenza dei fenomeni sul territorio provinciale • il coordinamento e la programmazione • l'aggiornamento (C.M. 216/77, par. 3) <p>d) esamina i documenti diagnostici e i materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap, esame al quale il Provveditore si riferisce per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie o in "deroga"</p>
<p><u>Durata</u></p>	<p>di solito triennale: nella pratica si adottano le soluzioni più adeguate ai diversi contesti</p>

3. Il gruppo di studio e di lavoro di istituto è costituito ai sensi della Legge n.104/92, art. 15, comma 2.

Il Gruppo di studio e di lavoro, operante nelle singole scuole e nominato dal capo di istituto ha il compito, in particolare, di *“collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”* (Legge 104/92, art.15, comma 2)

GRUPPO DI STUDIO E DI LAVORO	
<u>Normativa di riferimento:</u>	<p>C. M. 262/88, par.2</p> <p><u>L. Q. 104/92</u></p> <p><u>D. M. 122/94</u></p>
<u>Composizione:</u>	<p>e) Dirigente scolastico o suo delegato</p> <p>f) Docente Coordinatore</p> <p>g) Docenti curricolari e di sostegno</p> <p>h) Referente dell'A.U.LSS</p> <p>i) Rappresentanti dei genitori</p> <p>j) Rappresentante alunni con disabilità</p> <p>k) Rappresentante studenti</p> <p>l) Docente per il Sostegno della Scuola Secondaria di I grado (nel primo periodo dell'anno scolastico)</p>
<u>Altre figure di riferimento:</u>	<p>a) Rappresentanti di Enti, Associazioni</p> <p>b) Altri rappresentanti dell'èquipe multidisciplinare territoriale</p> <p>c) Referente del S.I.L.</p>
<u>Ruolo dei componenti:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • La consulenza dei docenti è utile per definire i criteri per la formulazione del P.D.F., degli strumenti di osservazione e di interpretazione delle osservazioni stesse; per l'attività di ricerca; per la predisposizione degli obiettivi indicatori del P.E.I.; per la elaborazione di criteri per le prove di verifica e per l'interpretazione delle

	<p>stesse; per stabilire le modalità di raccordo tra P.E.I. e programmazione della classe;</p> <ul style="list-style-type: none"> • I genitori possono costituire una risorsa di esperienze per gli operatori scolastici ed extrascolastici, oltre che per gli altri genitori. Sono chiamati a collaborare alla realizzazione di un più efficace collegamento tra attività scolastiche ed extrascolastiche; • Gli psicologi offrono una consulenza specifica in merito a: caratteristiche della personalità, cognitive e socio affettive degli alunni con disabilità, strategie per il miglioramento delle dinamiche relazionali, definizione del "progetto di vita". <p>Il soggetto in situazione di handicap è la "prima risorsa a cui fare riferimento per la sua crescita personale, culturale e sociale".</p> <p>Si ritiene opportuno suggerire che venga assicurata la presenza di genitori, degli operatori della scuola ed degli operatori extrascolastici in rappresentanza delle diverse tipologie di handicap definite dalla Legge Quadro 104/92.</p>
<p><u>Competenze:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> a) predisposizione di un calendario per gli incontri annuali del Gruppo H e del Gruppo Tecnico b) costituzione del fascicolo personale degli alunni iscritti c) comunicazione ai coordinatori dei Consigli di classe della procedura per la "segnalazione" di alunni già iscritti. d) analisi della situazione complessiva nell'ambito delle scuole di competenza (numero alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte) e) analisi delle risorse umane e materiali di Istituto al fine di predisporre interventi efficaci volti a promuovere l'integrazione f) raccordo con i membri del gruppo per l'integrazione scolastica provinciale al fine di

	<p>concordare le modalità più efficaci di diffusione della cultura dell'integrazione</p> <p>g) diffusione degli accordi di programma tra scuola, A.ULSS., Enti Locali per favorire l'attuazione della progettualità interdisciplinare territoriale prevista dagli impegni stabiliti</p> <p>h) formulazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento (<u>L.Q. 104/92</u>, art.14, comma 7): corsi di aggiornamento comuni per il "personale delle scuole, delle A.ULSS., degli Enti Locali impegnati in Piani Educativi Individualizzati"</p> <p>i) programmazione di interventi didattico metodologici ed educativi finalizzati a rendere più efficace l'integrazione e la valutazione in itinere</p> <p>j) proposta ai Coordinatori dei Consigli di classe di materiali, sussidi didattici, strategie di insegnamento-apprendimento per gli allievi con difficoltà di apprendimento</p> <p>k) produzione di materiali di programmazione funzionali sia alla memoria storica dell'attività di Istituto sia all'arricchimento dei percorsi di insegnamento apprendimento del disabile e del gruppo classe</p> <p>l) consulenza relativa a tutti i Progetti relativi all'integrazione (accoglienza, continuità, sperimentazione, richiesta ore di sostegno ecc.)</p> <p>m) pubblicizzazione delle attività svolte in Istituto e dei materiali didattici prodotti</p>
<u>Tempi:</u>	nel corso dell'anno scolastico possono essere effettuati più incontri. Il numero di questi viene deliberato nella prima riunione del gruppo
<u>Sede e modalità degli incontri:</u>	il Gruppo di Studio e di Lavoro si riunisce, previa autorizzazione del Preside, in uno dei locali dell'Istituto in orario concordato tra le varie parti componenti

4. Il gruppo di Lavoro Interistituzionale Territoriale (G.L.I.T.), è costituito in relazione ai singoli casi, ai sensi della Circolare regionale n°33 del 20.10.93

I G.L.I.T. *“Per garantire e attuare l’esecuzione dell’accordo, nel rispetto dei contenuti, tempi e modi definiti e per programmare gli interventi nel territorio si attiva in ogni A.ULSS un gruppo di lavoro che può articolarsi in sottocommissioni per affrontare casi specifici...”*

GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE	
<u>Normativa di riferimento:</u>	Circolare n°33 del 20.10.93
<u>Composizione:</u>	<ul style="list-style-type: none"> a) Referente gruppo inter-istituzionale del Provveditorato agli Studi b) Rappresentante dei comuni nominato dall’Assemblea dei Sindaci (AULSS) c) Rappresentante dei Distretti Scolastici del territorio (A.ULSS) d) Rappresentante per ogni grado di scuola e) Rappresentante della Neuropsichiatria infantile dell’AULSS f) Rappresentante della F.I.S.M. g) Rappresentante designato delle associazioni di categoria
<u>Competenze:</u>	<ul style="list-style-type: none"> a) Dare attuazione all’accordo di programma b) verificare gli effetti dei vari interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico c) Programmare gli interventi nel territorio

1.2.5 Personale che opera nell'ambito scolastico

La Circolare regionale 33/93 individua il personale che opera in ambito scolastico:

1-c) Personale d'assistenza

“L'ULSS fornisce il personale di assistenza...” “L'operatore “addetto all'assistenza,, agisce in particolare nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona con handicap nell'ambito scolastico

L'intervento dell' “addetto all'assistenza,, deve rientrare nel progetto educativo individualizzato...

La scuola deve fare richiesta al Settore Sociale del personale “addetto all'assistenza,, e precisare il ruolo dello stesso all'interno del progetto educativo individualizzato” C. R. n. 33/93.

2-c) Educatore animatore

“L'educatore animatore non deve essere assegnato al minore con handicap nella scuola ma solo per la realizzazione di attività extra-scolastiche parascolastiche, sempre all'interno di un progetto specifico che coinvolga più minori e che sia legato a una precisa situazione scolastica o territoriale....” C. R. n. 33/93.

3-c) Insegnante di sostegno

“...l'insegnante di sostegno partecipa alla programmazione di tutte le attività di d'integrazione dell'alunno con handicap, sia cooperando alla elaborazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, sia in qualità di componente del gruppo di studio e di lavoro costituito presso ogni circolo didattico e istituto di scuola secondaria di primo e di secondo grado...” C. R. n. 33/93.

La figura dell'insegnante di sostegno prevista nella scuola dell'obbligo già dalla Legge 517/77 e delle successive circolari, era stata estesa alla scuola materna con Legge

270/82 ed alle scuole superiori in attuazione della C.M. n° 262/88.

E' con la Legge 104/92 (art. 13, 6° comma) che viene disposto l'impiego dell'insegnante di sostegno specializzato, in ogni ordine di scuola.

Il comma sesto dell'art. 13 afferma che “ *gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica ed alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe, interclasse e dei collegi dei docenti*”.

Va sottolineato che l'insegnante di sostegno è contitolare della classe; ciò significa che l'insegnante titolare è corresponsabile nell'attuazione del progetto educativo individualizzato.

1.3 Autonomia scolastica e decentramento amministrativo.

Dal 1997 la scuola è stata oggetto di un processo di riforma che ha portato all'autonomia delle istituzioni scolastiche e alla riorganizzazione della struttura periferica del Ministero della Pubblica Istruzione con la creazione della Direzione Scolastica Regionale e ridefinizione dei compiti dei provveditorati agli studi oggi trasformati in Centri Servizi Amministrativi (CSA).

Riguardo all'integrazione scolastica delle persone con disabilità il cambiamento organizzativo ha comportato l'attribuzione di responsabilità dirette alla Direzione Scolastica Regionale, in particolare per quanto concerne l'organico degli insegnanti di sostegno. Presso questo ufficio è stata istituita un'area con competenze anche sull'integrazione degli alunni con disabilità.

Inoltre le scuole autonome tramite accordi di rete, hanno appena costituito i Centri Territoriali per l'Integrazione (CTI) con compiti sia di tipo promozionale che organizzativo.

1.4 Attuazione della normativa a livello territoriale

Al fine di rilevare il livello di attuazione della normativa nazionale e regionale sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si è provveduto, tramite apposite schede a richiedere ai Servizi di Integrazione Scolastica delle Aziende ULSS del Veneto informazioni su:

- 1) gli accordi di programma provinciali in materia di integrazione scolastica di alunni in situazione di Handicap;
- 2) l'applicazione della circolare regionale n. 33/93;
- 3) i gruppi art. 15 Legge 104/92;
- 4) le attività di formazione e aggiornamento sull'integrazione scolastica degli alunni disabili;
- 5) i progetti innovativi sull'integrazione scolastica;
- 6) la collaborazione con gli operatori scolastici (Legge 124/99, art. 8);

- 1) Accordi di programma provinciali in materia di integrazione scolastica di alunni con disabilità.

Dalla rilevazione effettuata nel 2002 emerge che tutte le A.ULSS (dato non disponibile per l'A.ULSS n. 19) hanno stipulato Accordi di Programma, alcune hanno anche rinnovato tale Accordo e altre sono in fase di rinnovo.

Gli Accordi di Programma sottoscritti dalle A.ULSS esprimono i principi generali definendo i compiti delle istituzioni interessate (Centri Servizi Amministrativi, A.ULSS, Comuni, Provincia, Scuola).

In tre A.ULSS l'Accordo di Programma è diventato anche uno strumento operativo, visto che con lo stesso sono state delineate anche le modalità di assegnazione del personale di assistenza.

Dai dati si rileva che alcune A.ULSS non prevedono il rinnovo dell'Accordo di Programma in quanto con l'Autonomia Scolastica e il decentramento delle attività in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità sono venuti meno alcuni compiti delle strutture periferiche, come ad esempio, le funzioni svolte dai Provveditorati agli studi in materia di integrazione di alunni con disabilità.

Le competenze dei Provveditorati sono state assorbite dalla Direzione Scolastica Regionale e dai Centri Territoriali d'Integrazione (CTI).

I C.T.I. sono aggregazioni di scuole con modalità di lavoro in rete, che in un territorio delimitato, predispongono programmi per l'integrazione scolastica coinvolgendo tutte le istituzioni preposte.

La rideterminazione delle competenze non è ancora completata, ad esempio non è definito se sono ancora istituzionalmente operanti i Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali che avevano partecipato alla predisposizione degli Accordi di Programma.

2) Circolare regionale n. 33/93

La C.R. 33/93 al fine di garantire e attuare l'esecuzione dell'Accordo di Programma prevedeva, in ogni A.ULSS, l'attivazione di un gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale che poteva articolarsi anche in sottocommissioni per attività specifiche.

In quattordici A.ULSS su vent'uno sono stati attivati i Gruppi di Lavoro Interistituzionali Territoriali (GLIT) che si incontrano periodicamente, con un tempo massimo di una volta all'anno ed un minimo di sei volte l'anno; in due A.ULSS il GLIT si riunisce più di sei volte all'anno.

I compiti affrontati dai GLIT, così come rilevato dalle schede, sono:

- Verifica le azioni previste negli accordi di programma per le attività di integrazione scolastica degli alunni disabili
- Assegna il personale di assistenza
- Valuta i progetti Scuola-A.ULSS riguardanti l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
- Collabora nella definizione dei criteri di assegnazione del personale di assistenza
- Promuove l'aggiornamento e la formazione del personale di assistenza e di momenti congiunti di formazione tra personale delle A. Ulss e insegnanti.

La C. R. 33/93 individua nell'operatore "addetto all'assistenza,, il personale che deve operare nell'ambito scolastico, indicando le funzioni che deve svolgere..."*nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di*

base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona con handicap nell'ambito scolastico".

I GLIT inoltre, nell'individuazione dei criteri per l'assegnazione del personale di assistenza, devono tener presente le indicazioni contenute nella circolare laddove prevede che *"di norma l' "addetto all'assistenza,, non può essere assegnato a un solo alunno con handicap per tutto l'orario di permanenza scolastica dell'alunno".*

3) Gruppi art. 15 L. 104/92

Gli uffici scolastici provinciali e gli istituti di ogni ordine e grado, hanno provveduto a costituire i Gruppi di Lavoro e i Gruppi di Studio e Lavoro previsti dall'art. 15 della L. 104/92. In due A.ULSS i Gruppi non sono stati attivati e due A.ULSS non hanno trasmesso il dato.

4) Attività di formazione e aggiornamento sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

La maggior parte delle A.ULSS ha programmato e attuato negli ultimi tre anni attività di formazione e aggiornamento sull'integrazione scolastica (19 A.ULSS su 21).

I temi trattati sono:

- Modalità di integrazione e rapporti tra i servizi socio-sanitari e la scuola
- Il disabile nella scuola di tutti
- Aggressività normale e patologica
- Formazione sull'autismo
- Corso per facilitatori gruppi di auto-aiuto
- Corsi di psicomotricità

- Formazione congiunta tra operatori A. Ulss e personale della scuola
- Musicoterapica – Espressione grafico pittorica – il bambino e il gioco – la relazione di aiuto
- La Qualità dell'Integrazione

5) Progetti innovativi sull'integrazione scolastica

Dodici A.ULSS hanno predisposto e attuato progetti innovativi per tutti gli ordini di scuola.

Si riporta di seguito l'elenco dei progetti rilevati dalle schede:

- Progetti di prima accoglienza nelle classi di passaggio;
- Laboratori scolastici;
- Programmi per la facilitazione dell'integrazione scolastica;
- Complessità e gravità per l'integrazione scolastica e sociale dei soggetti affetti da autismo e/o disturbo generalizzato dello sviluppo psicologico;
- Progetto interistituzionale per l'integrazione di minori disabili in situazione di gravità;
- Un intervento precoce per aiutare mamma e papà ad accogliere il bambino cieco pluriminorato;
- Verifica esperienze di buone prassi nel Servizio di Integrazione Scolastica disabili.

6) Collaborazione con gli operatori scolastici (L. 124/99, art. 8)

Alcune A.ULSS hanno attuato Corsi di Formazione per i collaboratori scolastici con un attestato finale che ha permesso il riconoscimento delle funzioni aggiuntive.

In altri casi alcuni compiti svolti dai collaboratori sono stati concordati con i dirigenti Scolastici.

In genere i compiti richiesti ai collaboratori sono:

- accoglienza la mattina per i bambini che arrivano con il pulmino scolastico;
- accompagnare gli alunni in bagno;
- agevolare gli spostamenti all'interno della scuola;
- aiutare gli insegnanti nella vigilanza durante gli intervalli.

Alcune A.ULSS stanno prevedendo o hanno già programmato corsi di Formazione per i collaboratori scolastici.

La Regione Veneto ha istituito con Legge Regionale n.20 del 16.08.01 (e successive modifiche) la figura professionale di Operatore Socio Sanitario che sostituisce la figura di Operatore addetto all'assistenza.

2. I DATI DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA

I dati riportati nelle tabelle seguenti si riferiscono alla rilevazione effettuata presso le Aziende ULSS sulle attività del Servizio Integrazione Scolastica nell'anno scolastico 2002/2003.

La rilevazione sistematica delle attività del Servizio Integrazione Scolastica operante presso le Aziende ULSS del Veneto presenta ancora delle difficoltà nella raccolta dati e, di conseguenza, le elaborazioni hanno condotto a risultati a volte incompleti. Le tabelle riportano in forma descrittiva i dati relativi alle attività del Servizio anche se alcuni aspetti della rilevazione richiederebbero ulteriori approfondimenti ed analisi per una maggior comprensione degli stessi dati.

2.1 Gli alunni certificati

La tabella n.1 riporta la suddivisione per provincia della popolazione residente in età 0-18 anni, degli alunni certificati e degli alunni assistiti presenti nelle scuole di ogni ordine e grado (con esclusione delle Università) nell'anno scolastico 2002/2003.

La certificazione si riferisce all'accertamento rilasciato dai servizi sanitari competenti delle Aziende ULSS.

Per alunno 'assistito' si intende l'alunno certificato che nel corso dell'anno ha ricevuto prestazioni da operatore socio sanitario finalizzate alla integrazione scolastica.

Gli alunni certificati nella Regione del Veneto nell'a.s. 2002/2003 sono complessivamente **9.911** (con una percentuale maggiore pari al 63% di maschi rispetto alla femmine); il **25,1%** degli alunni certificati risulta essere assistito da operatori socio sanitari.

Tab.1 - Alunni certificati e assistiti - Suddivisione per Provincia
a.s. 2002/2003

Provincia	Popol.residente in età 0-18 al 01/01/01 ^(*) [a]	Alunni certificati [b]	Alunni certificati su pop.residente [[b/a] x 1000] [c]	Alunni assistiti [c]	Alunni assistiti su pop.residente [[c/a] x 1000] [d]	Rapporto % al.assistiti su al.certificati [[c/b] x 100] [e]
Belluno	33.385	424	12,7‰	54	1,6‰	12,7%
Vicenza	147.448	2.013	13,7‰	447	3,0‰	22,2%
Treviso	140.747	1.873	13,3‰	401	2,8‰	21,4%
Venezia	135.539	1.737	12,8‰	365	2,7‰	21,0%
Padova	134.435	1.545	11,5‰	509	3,8‰	32,9%
Rovigo	36.511	501	13,7‰	96	2,6‰	19,2%
Verona	146.337	1.818	12,4‰	611	4,2‰	33,6%
VENETO	774.402	9.911	12,8‰	2.483	3,2‰	25,1%

(*) Fonte: Elaborazioni U.P. Statistica su dati Istat - Regione Veneto

Dalla tabella n.1 emerge che mentre non sembra essere particolarmente importante la differenza del numero di alunni certificati su popolazione residente tra le varie province ($\Delta = [-10\%; +7\%]$ rispetto al valore regionale), la stessa cosa non vale per il numero di alunni assistiti su popolazione i cui valori variano da un minimo pari a **1,6‰** della provincia di Belluno ad un massimo pari a **4,2‰** della provincia di Verona ($\Delta = [-50\%; +30\%]$ rispetto al valore regionale).

La tabella n.2 riporta gli stessi indicatori della tabella precedente suddivisi per Azienda ULSS: a fronte di un valore regionale pari al **12,8‰** l'A.ULSS 10 di San Donà di Piave risulta avere il più alto numero di alunni certificati su


popolazione (17,7‰), mentre per l'A.ULSS 20 di Verona ben il 41,6% degli alunni certificati è assistito da operatori socio sanitari.

Tab.2 - Alunni certificati e assistiti - Suddivisione per A.ULSS
a.s. 2002/2003

A.ULSS	Popol.residente in età 0-18 al 01/01/01 ^(*) [a]	Alunni certificati [b]	Alunni certificati su pop.residente [(b/a) x 1000]	Alunni assistiti [c]	Alunni assistiti su pop.residente [(c/a) x 1000]	Rapporto % al.assistiti su certificati [(c/b) x 100]
1	20.461	220	10,8‰	36	1,8‰	16,4%
2	12.924	204	15,8‰	18	1,4‰	8,8%
3	32.105	409	12,7‰	108	3,4‰	26,4%
4	31.757	450	14,2‰	118	3,7‰	26,2%
5	31.168	460	14,8‰	84	2,7‰	18,3%
6	52.418	694	13,2‰	137	2,6‰	19,7%
7	33.808	562	16,6‰	79	2,3‰	14,1%
8	43.381	464	10,7‰	176	4,1‰	37,9%
9	63.558	847	13,3‰	146	2,3‰	17,2%
10	32.532	576	17,7‰	92	2,8‰	16,0%
12	41.082	386	9,4‰	112	2,7‰	29,0%
13	39.851	490	12,3‰	94	2,4‰	19,2%
14	22.074	285	12,9‰	67	3,0‰	23,5%
15	43.430	496	11,4‰	184	4,2‰	37,1%
16	60.855	790	13,0‰	220	3,6‰	27,8%
17	30.150	259	8,6‰	105	3,5‰	40,5%
18	24.866	369	14,8‰	65	2,6‰	17,6%
19	11.645	132	11,3‰	31	2,7‰	23,5%
20	75.475	943	12,5‰	392	5,2‰	41,6%
21	24.324	276	11,3‰	67	2,8‰	24,3%
22	46.538	599	12,9‰	152	3,3‰	25,4%
VENETO	774.402	9.911	12,8‰	2.483	3,2‰	25,1%

(*) Fonte: Elaborazioni U.P. Statistica su dati Istat - Regione Veneto

Il grafico n.1 mette in evidenza la relazione tra alunni assistiti e alunni certificati suddivisi per A.ULSS in rapporto alla popolazione residente in età 0-18 anni.



Dal grafico emerge che la “poco rilevante” disomogeneità del numero di alunni certificati su popolazione a livello provinciale riscontrata nei dati della tabella n.1 in realtà nasconde una importante variabilità a livello di singola Azienda ULSS.


Analoga disomogeneità si rileva per quanto riguarda il numero degli alunni assistiti in rapporto alla popolazione di riferimento 0-18 anni, in cui lo scarto tra il valore minimo di **1,4‰** rappresentato dall'A.ULSS 2 di Feltre ed il valore massimo di **5,2‰** rappresentato dalla A.ULSS 20 di Verona si rivela piuttosto consistente ($\Delta=[-57\%; +62\%]$ rispetto al valore regionale).

Il confronto tra le due variabili considerate inoltre evidenzia che non sempre vi è una relazione di reciprocità tra l'incidenza degli alunni certificati e quella degli alunni assistiti; ad un valore elevato nella certificazione non sempre corrisponde un valore elevato degli alunni assistiti.

Tale disomogeneità richiede ulteriori approfondimenti relativamente ai metodi, strumenti e criteri utilizzati dai servizi e dalle figure professionali coinvolte sia ai fini della certificazione che ai fini dell'assegnazione del personale di assistenza.

Con riferimento alla tipologia di scuola, si evidenzia che il **74%** del totale degli alunni certificati frequenta la scuola elementare e la scuola media inferiore, con un notevole salto nella percentuale di certificazione che passa dal **9%** della scuola materna al **43%** della scuola elementare (vedi grafico n.2).


**Graf. 2 - Servizio Integrazione Scolastica
Alunni CERTIFICATI per tipologia di scuola
a.s. 2002/2003**



NB: L' A. ULSS n.4 non ha fornito il numero dei certificati distinti tra sc.Mat. Privata e Statale. In questo grafico è rappresentato il **99%** dell'intera popolazione degli alunni certificati.

Con riferimento alla tipologia di disabilità degli alunni certificati, il grafico n.3 rappresenta la suddivisione percentuale degli alunni nelle diverse tipologie di disabilità, evidenziando l'elevata percentuale degli alunni certificati con la diagnosi di disturbo intellettivo (35%), dell'apprendimento (21%) e psico-relazionale (13%).

**Graf. 3 - Servizio Integrazione Scolastica
Alunni CERTIFICATI per tipologia di disabilità
a.s. 2002/2003**



NB: Le A.U.L.S.S n.16, n.20 e n.22 non hanno fornito il numero dei certificati distinti per tipo di disabilità. In questo grafico è rappresentato il 76% dell'intera popolazione degli alunni certificati.

La tabella n.3 riporta la suddivisione in percentuale e in valore assoluto degli alunni certificati per tipologia di disabilità nei diversi ordini di scuola.

Come si può osservare le diverse tipologie di disabilità rilevate dalle certificazioni incidono in modo molto diverso nei diversi ordini di scuola, facendo intuire che l'integrazione scolastica ed i processi di integrazione sociale si realizzano in modo differente in relazione al tipo di disabilità ed in relazione al grado di scuola frequentata.

Tab. 3 - Alunni certificati - Suddivisione per ordine di scuola frequentata e tipologia di disabilità - a.s. 2002/2003

	Asilo Nido		sc. Mat. Priv.		sc. Mat. Stat.		sc. Elementare		sc. Medie Inf.		sc. Medie Sup.		CFP e sc. Speciali	
	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.
Vista	8,3	4	3,4	9	3,0	15	1,4	45	1,0	23	3,5	32	0,5	2
Udito	6,3	3	4,2	11	5,8	29	2,7	87	2,5	56	3,0	28	1,0	4
Motorio	16,7	8	22,8	60	16,3	82	7,2	228	4,7	103	6,9	64	10,7	43
Intellettivo	6,3	3	24,0	63	24,3	122	34,0	1077	38,7	854	37,4	345	43,2	174
Down	25,0	12	10,6	28	12,9	65	5,2	165	4,5	99	6,0	55	8,2	33
Dist. Psico Rel.	4,2	2	16,0	42	19,7	99	13,9	441	12,4	273	12,9	119	8,9	36
Dist. Comport.	0,0	0	0,8	2	1,6	8	5,2	166	4,5	100	2,8	26	1,7	7
Dist. Appr.	0,0	0	3,4	9	2,8	14	23,5	744	26,0	574	19,3	178	22,1	89
Altro	33,3	16	14,8	39	13,7	69	6,8	217	5,6	123	8,1	75	3,7	15
TOTALE	100	48	100	263	100	503	100	3.170	100	2.205	100	922	100	403

NB: Le A.ULSS n.16, n.20 e n.22 non hanno fornito il numero dei certificati distinti per tipo di disabilità. In questo grafico è rappresentato il 76% dell'intera popolazione degli alunni certificati.

2.2 Gli alunni assistiti

Gli alunni assistiti sono gli alunni certificati che nel corso dell'anno scolastico 2002/2003 hanno ricevuto prestazioni socio-assistenziali da operatori socio sanitari.

La tabella n.4 riporta i dati relativi agli alunni certificati, agli alunni assistiti e al numero di ore di operatore utilizzate per l'assistenza dalle Aziende ULSS nell'anno scolastico 2002/2003.


Tab. 4 - Alunni certificati, alunni assistiti ed ore settimanali di assistenza erogate - a.s. 2002/2003

A.ULSS	Alunni certificati			Alunni assistiti			Ore di assistenza erogate settimanalmente		
	M	F	TOT	M	F	TOT	da op. Dipend.	da op. Conven.	Totale ore
1	130	90	220	22	14	36	284	202	486
2	134	70	204	8	10	18	25	120	145
3	260	149	409	65	43	108	651	480	1.131
4	284	166	450	81	37	118	421	1.119	1.540
5	289	171	460	62	22	84	164	884,75	1.048,75
6	424	270	694	81	56	137	719,5	815,5	1.535
7	352	210	562	47	32	79	0	1.366	1.366
8	306	158	464	111	65	176	330	2.069	2.399
9	533	314	847	94	52	146	0	2.279	2.279
10	385	191	576	56	36	92	117	1.092	1.209
12	252	134	386	72	40	112	0	3.655	3.655
13	309	181	490	63	31	94	1.565	1.560	3.125
14	196	89	285	43	24	67	0	919,25	919,25
15	353	143	496	135	49	184	779	1.556	2.335
16	N.D.	N.D.	790	N.D.	N.D.	220	1.760	1.328	3.088
17	150	109	259	66	39	105	444,5	880	1.324,5
18	225	144	369	38	27	65	129,67	567,67	697,34
19	85	47	132	18	13	31	186	20	206
20	608	335	943	237	155	392	1.662	2.822	4.484
21	162	114	276	44	23	67	90	923	1.013
22	N.D.	N.D.	599	102	50	152	2.028	577	2.605
VENETO	5.437	3.085	9.911	1.445	818	2.483	11.355,67	25.235,17	36.590,84

Il grafico n.4 evidenzia il rapporto percentuale tra alunni assistiti e alunni certificati.

L'indice rileva in percentuale quanti alunni ricevono prestazioni assistenziali in rapporto al totale dei certificati per Azienda ULSS.

Graf. 4 - Servizio Integrazione Scolastica
Rapporto percentuale tra al. ASSISTITI e al. CERTIFICATI
a.s. 2002/2003




Nel territorio regionale tale indice risulta piuttosto disomogeneo e lo scarto tra il valore più basso, rappresentato dall'8,8% dell'A.ULSS 2 di Feltre, e quello più alto, rappresentato dal 41,6% dell'A.ULSS 20 di Verona, è molto consistente.

L'esistenza di uno scarto così elevato può essere attribuita a diversi fattori e componenti legati sia al momento della certificazione sia ai criteri utilizzati dalle Aziende ULSS per l'assegnazione dell'operatore socio sanitario.

Per quanto riguarda il numero medio di ore settimanali per alunno il grafico n.5 evidenzia una notevole disomogeneità: la media regionale si assesta a **13,6** ore settimanali, ma lo scarto tra il punteggio più basso (A.ULSS 19 di Adria – 6 h.) e quello più alto (A.ULSS 12 Veneziana – 26 h.) risulta essere elevato.

Graf. 5 - Servizio Integrazione Scolastica
Media ore settimanali erogate da O.S.S.
 a.s. 2002/2003



La tabella n.5 riporta il numero complessivo delle ore settimanali di assistenza erogate dalle Aziende ULSS da Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) e le ore di assistenza mediamente assegnate per alunno.

Il dato evidenzia che il **69%** delle ore complessive vengono erogate da operatori socio sanitari convenzionati con le Aziende ULSS.

L'analisi delle colonne relative al numero minimo e massimo di ore assegnate evidenzia inoltre che alcune Aziende ULSS prevedono la possibilità di assegnare l'operatore di assistenza per il totale orario scolastico di frequenza dell'alunno,

mentre altre Aziende ULSS hanno fissato un numero massimo di ore di assistenza da assegnare per alunno.

Nelle scelte operate dalle Aziende ULSS possono incidere diversi fattori: alcuni di carattere culturale (il significato culturale dell'integrazione scolastica, l'integrazione degli alunni con disabilità grave, le risorse assegnate, ecc.) altri invece legati alle funzioni e ai compiti degli operatori socio sanitari, agli obiettivi e alle finalità dei progetti individualizzati.


Tab. 5 - Alunni assistiti, ore di assistenza erogate settimanalmente
a.s. 2002/2003

A.ULSS	Alunni assistiti			Ore di assistenza erogate settimanalmente da O.S.S.					
	M	F	TOT	da op. Dipend.	da op. Conven.	Totale ore	Min.ore per al.	Max.ore per al.	Media ore per al.
1	22	14	36	284	202	486	5	17	7,94
2	8	10	18	25	120	145	5	10	8
3	65	43	108	651	480	1.131	6	20	10,3
4	81	37	118	421	1.119	1.540	8	18	14,43
5	62	22	84	164	884,75	1.048,75	3	22	13,02
6	81	56	137	719,5	815,5	1.535	6	20	12
7	47	32	79	0	1.366	1.366	6	24	17,74
8	111	65	176	330	2.069	2.399	4	24	12,75
9	94	52	146	0	2.279	2.279	6	24	15,61
10	56	36	92	117	1.092	1.209	2	30	13,21
12	72	40	112	0	3.655	3.655	15	38	26
13	63	31	94	1.565	1.560	3.125	6	25	12,8
14	43	24	67	0	919,25	919,25	6	18	13,87
15	135	49	184	779	1.556	2.335	2	25	20
16	N.D.	N.D.	220	1.760	1.328	3.088	5,3	40	15
17	66	39	105	444,5	880	1.325	5	27	12,61
18	38	27	65	129,67	567,67	697,34	1,5	21,75	10,88
19	18	13	31	186	20	206	4	8	6
20	237	155	392	1.662	2.822	4.484	4	36	11,52
21	44	23	67	90	923	1.013	6	25	15,16
22	102	50	152	2.028	577	2.605	6	36	17,13
VENETO	1.445	818	2.483	11.355,67	25.235,17	36.590,84	5,3	24,2	13,6

31% 69%

Il dato medio regionale indica un valore medio di riferimento, ma per la comprensione reale del fenomeno sarebbero necessari ulteriori approfondimenti.

Il grafico n.6 rappresenta la suddivisione percentuale degli alunni assistiti per ordine di scuola.



NB: L' A.ULSS n.4 non ha fornito il numero degli assistiti distinti tra sc.Mat. Privata e Statale.
In questo grafico è rappresentato il 98% dell'intera popolazione degli alunni assistiti.

Le percentuali degli alunni assistiti nei diversi ordini di scuola si diversificano notevolmente rispetto all'analoga distribuzione degli alunni certificati (grafico n.2). Si evidenzia, in particolare, il dato relativo agli alunni certificati delle scuole materne che rappresentano il 9% del totale dei certificati, mentre i bambini con disabilità assistiti nell'età della scuola materna rappresentano il 28% del totale assistiti. La frequenza scolastica dei bambini con disabilità richiede maggiori risorse assistenziali: i più piccoli oltre ai bisogni assistenziali dell'età di riferimento necessitano di ulteriori attenzioni ed interventi per la loro piena integrazione scolastica.

3. L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA

3.1 Organizzazione e gestione del servizio

La rilevazione effettuata presso le Aziende ULSS ha evidenziato che il modello organizzativo del Servizio Integrazione Scolastica presenta caratteristiche simili in tutto il territorio regionale. Tuttavia, è necessario sottolineare che la rilevazione si riferisce all'anno scolastico 2002/2003 e i modelli gestionali sono in fase di ridefinizione alla luce delle disposizioni della DGR 3242/01 sull'organizzazione dei distretti socio-sanitari.

La gestione del Servizio Integrazione Scolastica presenta le seguenti caratteristiche:

- in tutte le A.ULSS la responsabilità organizzativa e gestionale afferisce agli ambiti di competenza della Direzione Sociale;
- in quindici su vent'uno A.ULSS è presente un ufficio di coordinamento del Servizio che opera a livello sovradistrettuale;
- in due A.ULSS è presente un modello organizzativo misto: la gestione del budget è centralizzata a livello di Direzione, mentre la gestione operativa è distrettuale;
- in due A.ULSS la gestione del budget e la gestione operativa è assegnata al Distretto Socio-Sanitario;
- in due A.ULSS la gestione è assegnata al Distretto Socio-Sanitario ma di fatto si mantiene centrale in quanto è presente un solo distretto.

3.2 Gli operatori

La tabella n.6 riporta il personale che opera nei Servizi di Integrazione Scolastica espresso in numero di operatori equivalenti (uno per 36 ore) e suddiviso per profilo professionale.

Tab. 6 - Operatori (equivalenti) utilizzati nel servizio
a.s. 2002/2003

A.ULSS	Amm.vi	Ed. Prof. Anim.	Ass. Soc.	Operatori S.S.		Altro	Ob. di coscienza	TOTALE
				Conven.	Dipend.			
1		6,33	3	4,61	5,83	4		23,77
2	0,25	2	0,45	5	0,7			8,4
3	1,13	2,78	0,84	7,7	14,71			27,16
4	0,5	1,5		23,29	15,34	0,92		41,55
5		0,66		18,13	3,32			22,11
6	1	4,7	4	20	18			47,7
7	0,4		0,03	28,5				28,93
8		1		44,9	7,5	1		54,4
9	1,25	1	0,56	49				51,81
10	1	3,28	4,5	21	2,5		1	33,28
12		1	2	108				111
13	1		1	29,8	11		1	43,8
14		2		32				34
15	0,5	1	0,67	31,4	24,2	1		58,77
16	2,3	5,8		24,2	56,4	1		89,7
17	0,3	1	0,3	20,21	13,3	1	7,07	43,18
18		0,66	3	40,61	8,17			52,44
19		3,83	0,42		3,83	0,39		8,47
20	1	9		78,38	45,7			134,08
21	0,02	0,9	0,26	21	2,5			24,68
22	1,27			10,78	53,72	1,5		67,27
VENETO	11,92	48,44	21,03	618,51	286,72	10,81	9,07	1.006,5
Veneto (%)	1,2%	4,8%	2,1%	61,5%	28,5%	1,1%	0,9%	100%

89,9%

La tabella evidenzia che l'**89,9%** del personale è costituito da operatori socio sanitari, cioè da personale a diretto contatto con i bambini e che opera per assicurare la frequenza scolastica.

Emerge tuttavia che alcune Aziende ULSS impiegano altro personale con titoli di studio quali: educatore professionale animatore, diploma Magistrale, Dirigente di Comunità, Diploma in Servizio Sociale, laureati in psicologia e scienze dell'educazione.

Tab.7 - Numero di alunni assistiti per Operatore equivalente
a.s. 2002/2003

A.ULSS	Alunni assistiti [a]	Totale operatori equivalenti [b]	Alunni assistiti per Op.Equivalente [a/b]	Operatori equivalenti Socio Sanitari		Totale Op.Equival. S.S. [c]	Alunni assistiti per O.S.S. [a/c]
				Conven.	Dipend.		
1	36	23,77	1,51	4,61	5,83	10,44	3,45
2	18	8,4	2,14	5	0,7	5,70	3,16
3	108	27,16	3,98	7,7	14,71	22,41	4,82
4	118	41,55	2,84	23,29	15,34	38,63	3,05
5	84	22,11	3,80	18,13	3,32	21,45	3,92
6	137	47,7	2,87	20	18	38	3,61
7	79	28,93	2,73	28,5	0	28,5	2,77
8	176	54,4	3,24	44,9	7,5	52,4	3,36
9	146	51,81	2,82	49	0	49	2,98
10	92	33,28	2,76	21	2,5	23,5	3,91
12	112	111	1,01	108	0	108	1,04
13	94	43,8	2,15	29,8	11	41	2,30
14	67	34	1,97	32	0	32	2,09
15	184	58,77	3,13	31,4	24,2	56	3,31
16	220	89,7	2,45	24,2	56,4	80,6	2,73
17	105	43,18	2,43	20,21	13,3	33,51	3,13
18	65	52,44	1,24	40,61	8,17	48,78	1,33
19	31	8,47	3,66	0	3,83	3,83	8,09
20	392	134,08	2,92	78,38	45,7	124,08	3,16
21	67	24,68	2,71	21	2,5	23,5	2,85
22	152	67,27	2,26	10,78	53,72	64,50	2,36
VENETO	2.483	1.006,5	2,47	618,51	286,72	905,23	2,74

In relazione agli alunni assistiti la tabella n.7 analizza il numero di alunni per Operatore Equivalente. A livello regionale si rileva 1 operatore equivalente ogni **2,47** assistiti; se si considerano, tra gli operatori equivalenti, solo quelli socio sanitari (90%) il corrispondente rapporto è di 1

operatore socio sanitario ogni **2,74** assistiti; quanto più il rapporto tende ad essere di 1/1 tanto più vi è una maggiore intensità assistenziale.

3.3 Le procedure per l'assegnazione del personale di assistenza

L'analisi sulle procedure utilizzate dalle A.ULSS per l'assegnazione del personale di assistenza evidenzia una notevole disomogeneità nel territorio regionale.

La scheda con la quale si richiedeva la descrizione delle procedure di assegnazione prendeva in considerazione le seguenti fasi:

- 1) Segnalazione
- 2) Valutazione delle richieste da parte dei Servizi socio-sanitari
- 3) Assegnazione delle ore
- 4) Criteri per l'assegnazione delle ore e personale
- 5) Comunicazione alle scuole
- 6) Altro.

Tutti i servizi di Integrazione Scolastica, seppur con molte diversità, hanno individuato un percorso in base al quale assegnare il personale di assistenza.

1. Segnalazione

La segnalazione degli alunni disabili ai fini dell'assegnazione di personale di assistenza in genere viene effettuata dalla Scuola (presso la quale viene iscritto l'alunno

con disabilità) ai Servizi Integrazione Scolastica (o ai Servizi Socio-Sanitari Territoriali), attraverso moduli convenuti e approvati nell'Accordo di Programma. La richiesta è corredata dalla certificazione di handicap e dalla Diagnosi Funzionale.

Tempi: la segnalazione viene effettuata entro il mese di maggio-giugno di ogni anno in tutte le A.ULSS; alcune A.ULSS prevedono tempi diversi tra le nuove segnalazioni e i rinnovi di segnalazione riguardanti di alunni già seguiti.

2. Valutazione delle richieste da parte dei Servizi Socio-Sanitari

In questa fase si rilevano maggiori differenziazioni tra le diverse A.ULSS in quanto la valutazione del bisogno assistenziale dell'alunno disabile è effettuato con modalità diversificate.

Generalmente i Servizi dell'Unità Operativa Materno-Infantile (Età Evolutiva e/o Neuropsichiatria Infantile) predispongono la documentazione necessaria (certificazione e diagnosi funzionale per le nuove segnalazioni), rinnovano la documentazione per i casi già seguiti ed eventualmente gli operatori delle equipe esaminano le situazioni per una prima ipotesi di orario settimanale.

Alcune A.ULSS hanno predisposto delle schede di valutazione delle autonomie della persona con disabilità al fine di valutare il bisogno assistenziale in modo adeguato.

Diversi possono essere i soggetti che effettuano la valutazione del bisogno assistenziale: in una A.ULSS la valutazione è effettuata dal Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale Territoriale, in altri casi dall'

Unità Valutativa Multidisciplinare, in altri ancora da un'equipe di tecnici dei Servizi Socio-sanitari.

Questa fase della procedura per l'assegnazione di personale richiede di essere maggiormente uniformata e resa omogenea nel territorio regionale, anche attraverso l'adozione di una apposita scheda di valutazione multidimensionale.

Tempi: generalmente entro il mese di maggio-giugno di ogni anno; per alcuni servizi entro febbraio-marzo di ogni anno.

3. Assegnazione delle ore

Le ore di assistenza, per alcuni servizi di integrazione scolastica, sono già assegnate dai servizi che valutano le richieste pervenute dalle scuole. (dieci A.ULSS), quindi non rappresentano una fase specifica delle procedura.

In undici A.ULSS la definizione delle ore di assistenza settimanali viene effettuata dai GLIT e GLIPT sulla base delle indicazioni date dai servizi di Età Evolutiva e Neuropsichiatria Infantile, oppure in base al punteggio ottenuto dalla scheda di valutazione delle autonomie e dalle indicazioni contenute nel Progetto Educativo Individualizzato dell'anno scolastico precedente.

4. Criteri per l'assegnazione delle ore e personale

I criteri generali presi in considerazione, così come indicati nella C.R. 33/93, sono pressoché simili.

La diversità riguarda le procedure seguite per l'approvazione formale dei criteri per l'assegnazione delle ore di assistenza: in alcune A.ULSS i criteri sono stati oggetto di apposita deliberazione, in altre fanno parte dell'Accordo di Programma stipulato tra le istituzioni interessate, in altre sono modalità o prassi.

I criteri per l'assegnazione delle ore di assistenza sono:

a) La gravità e il grado di autonomia

La gravità, in alcuni servizi, viene valutata attraverso apposite schede al fine di misurare il livello di dipendenza/autonomia degli alunni con disabilità.

Generalmente i criteri di valutazione della gravità si riferiscono alle seguenti aree:

- Area dell'autonomia nell'igiene, nell'alimentazione, nel movimento e nell'orientamento spazio-temporale
- Area linguistica (produzione e comprensione)
- Area delle interazioni sociali (socializzazione, disturbi dell'attenzione, disturbo della condotta, gravi deficit relazionali quali l'autismo e le psicosi infantili)
- Gravi deficit sensoriali associati ad altri handicap.

b) Il contesto territoriale della scuola, la progettualità prevista per l'integrazione dell'alunno con disabilità, altre risorse presenti nella scuola.

Con questo criterio si prende in considerazione l'ubicazione della scuola, la viabilità e la tipologia di scuola (materne, elementare, ecc...).

Un aspetto importante è dato dalla progettualità globale della scuola per una buona integrazione del bambino con disabilità.

Al fine di ottimizzare le risorse si valuta, inoltre, la disponibilità della scuola a mettere in gioco altre risorse, quali ad esempio il riconoscimento delle funzioni aggiuntive ai collaboratori scolastici e la presenza di altro personale assegnato alla scuola dalla Provincia per gli alunni con minorazione sensoriali.

c) Continuità educativa/ assistenziale

La continuità educativo - assistenziale tra operatore e alunno disabile è favorita soprattutto nei casi di passaggio da un ordine di scuola a quello successivo.

d) Ore di sostegno assegnate e presenza di altri bambini con disabilità.

Partendo dal presupposto che l' "addetto all'assistenza,, di norma non può essere assegnato ad un solo alunno con disabilità (C. R. 33/93), l'assegnazione delle ore di assistenza settimanale tiene conto anche dalle ore di sostegno assegnate. Non sono previste ore di compresenza tra operatore "addetto all'assistenza,, e insegnante di sostegno, mentre sono previsti gli incontri di programmazione e di equipe per lo scambio di informazioni tra insegnanti e operatore.

5. Comunicazione

Al termine di questo iter procedurale l' A.ULSS formalmente invia comunicazione scritta ai Dirigenti

Scolastici, specificando il numero di ore assegnato ad ogni alunno con disabilità e il nominativo dell'operatore che svolgerà le prestazioni assistenziali.

In una A.ULSS le ore assegnate vengono comunicate anche ai Comuni per l'autorizzazione della spesa e in un'altra A.ULSS la comunicazione viene inviata anche alla famiglia.

Tempi: Le comunicazioni vengono inviate entro il mese di agosto/settembre di ogni anno.

4. ALLEGATI

4.1 Principali riferimenti normativi

Normativa italiana

- Legge 3 maggio 1999 n. 124 “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”.
- Legge - 20/01/1999 n. 9 “*Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.*”
- Legge - 23/12/1998 n. 448 “*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*”, si veda in particolare: [art. 26 comma 12]
- Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione 07/08/1998 n. 353 “*Il servizio scolastico nelle strutture ospedaliere.*”
- Decreto Legislativo - 31/03/1998 n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.*”

Si veda in particolare: [artt. 135 - 139]

- Legge - 27/12/1997 n. 449 “*Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica.*”

Si veda in particolare: [art. 40]

- Circolare Ministeriale - Ministero Pubblica Istruzione 07/08/1996 n. 492 *Interventi didattici ed educativi integrativi nella fase iniziale dell'anno scolastico 1996-1997. Indicazioni operative."*
- Ordinanza Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione 09/03/1995 n. 80 *"Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore (Anno scolastico 1994/1995)."*
- Decreto Ministeriale - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Sanità e il Ministero per gli Affari Sociali 30/11/1994 *"Approvazione dello schema - tipo di convenzione prevista dalla legge quadro sull'handicap 5 febbraio 1992, n. 104."*
- Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione 11/04/1994 n. 123 *"Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale - G.L.I.P. ex art. 15 della legge 5.2.1992, n. 104."*
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 27/01/1994 *"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici."*
- Decreto Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - Ministero della Sanità - Ministero per gli Affari Sociali 09/07/1992 *"Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."*

- Legge - 05/02/1992 n. 104 *"Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."*

Si veda in particolare: [artt. 12 - 16]

- Legge - 19/11/1990 n. 341 *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari."*
- Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione 11/11/1990 n. 309 *"Programmazione dell'attività ispettiva nell'ambito regionale per il triennio 1990-1992."*
- Legge - 05/06/1990 n. 148 *"Riforma dell'ordinamento della scuola elementare."*
- Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione 22/09/1988 n. 262 *"Attuazione della sentenza della Corte costituzione n.215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap."*
- Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi e Programmazione 04/01/1988 n. 1 *"Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap."*
- Sentenza - Corte Costituzionale 03/06/1987 n. 215 *"Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi civili - soggetti portatori di handicaps - diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori - effettiva e*

concreta realizzazione del diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3,30,31 e 34 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale."

- Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi, Programmazione e O.M. 28/07/1979 n. 199 "Forme particolari di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap."
- Legge - 21/12/1978 n. 845 "Legge - quadro in materia di formazione professionale."
- Legge - 4/8/1977 n. 517, "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"
- Legge 30 marzo 1971, n. 118, "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."

Normativa regionale

- Delibera della Giunta Regionale - Regione Veneto 18/12/1995 n. 6690 "Criteri per la divisione dei fondi per l'attuazione della legge 104/92."
- Circolare - Regione Veneto 20/10/1993 n. 33 "Indirizzi sull'integrazione scolastica e sociale della persona con handicap."

- Circolare - Regione Veneto 15/10/1990 n. 29 *"Indirizzi per l'attuazione delle intese tra Regione e Scuola per l'inserimento degli alunni in disagio-handicap."*
- Legge Regionale - Regione Veneto 22/10/1982 n. 50 *"Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università."*
- Legge Regionale - Regione Veneto 16/08/1982 n. 30 *"Iniziativa dirette alla promozione umana e sociale dei non vedenti e dei sordomuti."*
- Legge Regionale - Regione Veneto 08/05/1980 n. 46 *"Interventi per l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo e i soggetti portatori di handicap."*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



CHINCHIO - PD

**Assessorato alle Politiche Sociali
Volontariato e Non Profit**

**Assessore: Antonio De Poli
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
30123 Venezia**

Telefono: 041 2792881-2792882

Fax: 041 2792883

E-mail:

ass.politichesociali@regione.veneto.it

[web: www.venetosociale.it](http://www.venetosociale.it)

 **venetosociale**
www.venetosociale.it



**Osservatorio
Regionale
Handicap
Responsabile
Francesca Succu**